



Atto del Presidente n. 87

del 03/08/2017

Classificazione: 07-04-02 2017/3

Oggetto: AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000 POSTO A S. ALBERTO VIA DEL LAVORO

DITTA: SOCIETA' SE.FA. SRL

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la nota del Comune di Ravenna, ns prot. n. 5141 del 07.03.2017, con la quale il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica ha trasmesso gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della conferenza di servizi, convocando con la medesima nota la prima seduta in data 06.04.2017;

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

"1 Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.";

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

- a) (...)
- b) (...)
- c) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015”;

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, che definisce agli artt. 33 e 34 il procedimento di approvazione del RUE e del POC e che prevede che contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale

si propone

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2017/17534 del 31.07.2017 e riportate al punto b. del “Considerato” della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Considerato” della presente Relazione, integrando gli elaborati della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente ad interim del servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal dal responsabile del procedimento Ing. Valeria Biggio;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI esprimere parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10;

2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2017/17534 del 31.07.2017 e riportate al punto b. del "Considerato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Considerato" della presente Relazione, integrando gli elaborati della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
6. "DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017";

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma



Provincia di Ravenna

SERVIZIO : PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI RAVENNA

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, IN
VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI
DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000 POSTO A S. ALBERTO
VIA DEL LAVORO

DITTA: SOCIETA' SE.FA. srl

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few stylized, overlapping lines.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. A14-bis "Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive" prevede che:

"1 Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti.

2 Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio di sessanta giorni.

3 L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso. Entro il medesimo termine chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni.

4 Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con intervento diretto.";

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art.5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n°94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n°2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006;

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell' Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015"*;

VISTA la nota del Comune di Ravenna, ns prot. n.5141 del 07.03.2017, con la quale il Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica ha trasmesso gli elaborati progettuali per le valutazioni di competenza di questa Amministrazione da rendere nell'ambito della conferenza di servizi, convocando con la medesima nota la prima seduta in data 06.04.2017;

VISTA la nota ns prot. 2017/8432, con la quale questa Provincia ha trasmesso al Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna il proprio contributo alla prima seduta della Conferenza di Servizi del 06.04.2017;

VISTA la nota del Comune di Ravenna di cui al ns PG 13298 del 05.06.2017 con la quale sono stati trasmessi ulteriori elaborati progettuali, convocando con la medesima nota la seconda seduta in data 29.06.2017;

VISTE le successive note del Comune di Ravenna di cui ai PG 16156/2017 del 12.07.2017 e PG 17077/2017 del 25.07.2017 con le quali in Comune trasmetteva rispettivamente il verbale della seconda seduta della conferenza di servizi ed il parere favorevole del Consorzio di Bonifica;

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n.77035/133 del 28.07.2009 e recentemente ha adottato con delibera di C.C. n°103054/79 del 21/07/2015 la "Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE"

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011.

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che:

- *il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;*
- *per gli ambiti a programmazione unitaria e/o concertata (Accordi ex art. 18 della LR 2012000 e smi), di cui all'art. 21 del POC5, alla scadenza del POC dovranno essere stipulati gli accordi di II livello e, ove richiesto, dovrà essere approvato il PUA generale e presentato il PUA attuativo in conformità al POC 2010-2015 con le caratteristiche di cui al punto precedente. Si specifica che il PUA generale non ha valore conformativo dei diritti edificatori e dei vincoli espropriativi, ai sensi dell'art.16, c.8 del POC5";*

CHE lo strumento urbanistico in esame risulta completo e regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo;

CHE la responsabilità rispetto alla conformità alle leggi vigenti, ivi compresa la recente L.R. 30.07.2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" in ordine alle procedure ed ai contenuti degli strumenti attuativi è di esclusiva competenza comunale;

CONSTATATO:

L'intervento proposto dalla ditta SE.FA srl, in relazione alla necessità di ampliare l'attività in essere aggregando un terreno all'area esistente, è attuabile subordinatamente all'approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente poiché rientra nelle misure urbanistiche, definite per favorire lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato ed è motivata dall'esigenza dell'impresa produttiva, per rispondere alla richiesta di aumento della produzione.

Nello specifico, l'istanza in oggetto riguarda l'esame del Progetto per l'ampliamento di una attività artigianale/industriale mediante costruzione di due nuovi capannoni, con richiesta di variante a strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. 2012000, in Sant'Alberto, Via del Lavoro, richiesto dalla Società SE.FA srl.

L'attività artigianale/industriale esistente ha sede in un terreno che affaccia su via del Lavoro classificata dal RUE vigente come "Spazio urbano, Città consolidata o in via di consolidamento, SU8 - Complessi, edifici e impianti per attività produttive, Industriale - artigianale" disciplinato dall'Art.VIII.6.12 c.1 delle Norme di Attuazione, di proprietà di società di leasing ceduta con contratto alla società SE.FA srl che gestisce l'attività insediata.

Il terreno sul quale si vorrebbe realizzare l'intervento di ampliamento è classificato dal RUE vigente come "Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR1 - Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola" disciplinato dall'Art.VI.2.3, ed è di proprietà della società SE.FA srl.

Per poter realizzare fabbricati artigianali/industriali nel terreno oggetto della richiesta è necessario variare la destinazione urbanistica dello stesso, pertanto, la proposta progettuale di ampliamento della attività artigianale/industriale attualmente insediata prevede di variare gli strumenti urbanistici vigenti, RUE e PSC, trasformando l'area di proprietà della società SE.FA srl da "Spazio rurale, Uso produttivo del suolo, Uso agricolo, SR1 - Zone di più antica formazione ad alta vocazione produttiva agricola" parte in Spazio urbano, Città consolidata o in via di consolidamento, SU8 - Complessi, edifici e impianti per attività produttive, Industriale - artigianale, disciplinato



dall'Art.VIII.6.12 c.1 delle Norme di Attuazione e parte in Verde privato - Verde di mitigazione e filtro, disciplinato dall'Art. IV.3.9 c3.

Nello specifico l'intervento interesserà il lotto distinto al catasto terreni della Comune di Ravenna, sez. S Alberto, fg 49, part. 189 di mq 18873 con indice di edificabilità pari a 0,70 mq/mq.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di Valsat, pur non riportando un apposito capitolo denominato "Verifica della conformità del PUA rispetto ai Piani", così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, fornisce una disamina degli articoli del PTCP interessati dalla presente variante.

In particolare, gli elaborati danno riscontro alla presenza di "Zone di interesse storico testimoniale - terreni interessati da bonifiche storiche di pianura" di cui all'art.3.23 del vigente PTCP nonché di ambito assoggettato all'art.3.19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale".

Al riguardo il Comune di Ravenna, con nota del 01.06.2017 allegata al ns PG 13298 del 05.06.2017 dichiara che:

"L'area che si chiede di trasformare ricade in ambiti assoggettati dal PTCP all'art. 3.19 *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*, il quale, in via ordinaria, pone limitazioni a destinazioni d'uso extragricole, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 in tema di pianificazione comunale.

In merito a tale disposizione, questo Servizio, nonostante le scarse argomentazioni in merito contenute nella relazione di Valsat prodotta dalla società richiedente, sulla base di proprie analisi e valutazioni, evidenzia i seguenti aspetti:

- L'attività artigianale/industriale risulta essere esistente in loco continuativamente da data antecedente il 22/03/2009, per cui sussistono i presupposti per attivare il procedimento semplificato ex art. A-14-bis LR n. 2012000, che consente di modificare gli strumenti urbanistici al fine di *"promuovere lo sviluppo delle attività industriali o artigianali insediate nel territorio urbanizzato"* mediante interventi di *"ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali"*, esistenti alla data del 22/07/2009 (entrata in vigore della disposizione);
- Le aree confinanti con lo stabilimento esistente, già dotate di destinazione produttiva nel RUE vigente, sono occupate da altri stabilimenti e quindi non sono disponibili per le necessità di ampliamento dello stesso;
- Le aree ancora libere, presenti nel comparto a destinazione produttiva di Sant'Alberto in cui è insediato lo stabilimento in oggetto, sono frammentate, hanno dimensione inferiore a quelle necessarie all'ampliamento e, comunque, sono collocate a qualche centinaia di metri dalla sede attuale, raggiungibili solamente uscendo da questa su strada aperta al pubblico transito, cosicché un loro eventuale utilizzo ai fini dell'ampliamento dell'attività comporterebbe evidenti conflitti tra le movimentazioni di carico/scarico dei materiali dello stabilimento in questione ed il restante traffico veicolare pubblico e, in ogni caso, aumenterebbe gli impatti ambientali da traffico pesante per i cospicui movimenti tra le due sedi distaccate che, in caso di contiguità, sono invece sicuramente di minore entità e possono essere svolti con mezzi di minore impatto;
- Tutte le aree libere adiacenti allo stabilimento esistente ricadono comunque in ambiti assoggettati dal PTCP all'art. 3.19, per cui non esistono alternative di localizzazione esterne a tali ambiti.

Sulla base degli aspetti sopra indicati, si ritiene dimostrata la condizione di cui alla lettera a) del comma 11, art. 3.19 del PTCP, ovvero che l'esigenza di ampliamento

della attività artigianale/industriale esistente, agevolata dall'art. A-i4-bis della L.R. 2012000, non sia altrimenti soddisfacibile che individuando una espansione dell'area produttiva nella posizione richiesta;

In merito alla condizione di cui alla lettera b) dello stesso comma 11, si evidenzia che la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune ha esaminato il progetto in data 21/03/2017 e si è espressa, anche in merito al possibile rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.4212004, con il seguente parere:

"La Commissione esamina la richiesta per realizzazione di ampliamento di attività produttiva ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 a S. Alberto via Del Lavoro, 10.. La CQAP pur ritenendo che l'ampliamento della zona produttiva esistente modifichi il carattere del paesaggio agricolo circostante, ritiene che le opere di mitigazione previste dal progetto minimizzino l'impatto dello stesso sul paesaggio e soprattutto concorrano a meglio a risolvere la soluzione del margine dell'attuale insediamento verso la campagna. Si esprime pertanto parere favorevole."

per cui si ritiene dimostrata anche la compatibilità richiesta con tale disposizione.

Si chiede pertanto a Codesta Provincia di esprimersi favorevolmente sulla possibilità di applicazione del comma II dell'art.3.19 delle Norme di PTCP alla presente richiesta di Variante agli strumenti urbanistici comunali per l'ampliamento di attività artigianale/industriale esistente ai sensi dell'art. A- 14-bis della L.R. 2072000."

Preso atto di quanto dichiarato dal Comune di Ravenna con nota del 01.06.2017 allegata al ns PG 13298 del 05.06.2017 si ritiene di esprimere parere favorevole ai sensi del c.11 dell'art.3.19 del vigente PTCP.

Inoltre per quanto riguarda la verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata ed in particolare a quanto disposto dalla pianificazione in materia di assetto idrogeologico si riporta il parere espresso dall'Autorità del distretto idrografico del fiume Po, subentrato alle sopresse Autorità interregionali e regionali dei bacini idrografici, di cui al ns PG 2017/16881 del 20.07.2017.

"Con riferimento alla richiesta di espressione di parere di questa Autorità di bacino distrettuale specificata in oggetto, si comunica che con il Decreto n. 9812017 del 31 maggio 2017 il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha emanato le disposizioni attuative per il riordino delle funzioni consultive già attribuite alle sopresse Autorità di bacino Regionali e interregionali.

Tale Decreto dispone all'art. 4 che per le istanze relative agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale di settore, l'Autorità di bacino distrettuale non esprimerà, a partire dal 1 giugno 2017, i pareri previsti delle sopresse Autorità di bacino regionali ed interregionali e che l'adeguatezza di tali strumenti di pianificazione rispetto al PAI territorialmente vigente dovrà essere effettuata in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 65 del D. lgs. n. 15212006,

Parimenti, l'Autorità distrettuale cesserà l'espressione di parere nei procedimenti relativi a progetti di intervento per i quali è prevista la verifica di compatibilità da parte del soggetto proponente e l'espressione del parere vincolante dell'Autorità di bacino; in luogo di quest'ultimo trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del Decreto S. G. 9812017 citato.

In particolare per quanto riguarda la verifica di compatibilità delle infrastrutture a rete che interferiscono con il reticolo idrografico, la competenza è in capo all'Autorità idraulica ai sensi del R.D. 52311904 o, nel caso di reticolo di secondario artificiale, al soggetto gestore. La verifica delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture medesime rispetto agli scenari di allagamento del PGRA e dell'assenza di aggravamento delle condizioni di pericolosità e rischio, compete ai progettisti e deve essere asseverata dagli stessi."

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e concessioni di Ravenna, con nota Ns PG 2017/17534 del 31.07.2017 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

Tenuto conto della Pratica di VAS/VALSAT - Ampliamento di attività artigianale/industriale, in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. A-14-bis L.R. 20/2000, in località Sant'Alberto, via del Lavoro, Comune di Ravenna - trasmessa dal Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica del Comune di Ravenna ad ARPAE SAC di Ravenna il 07/03/2017 (PGRA/2017/3336 del 09/03/2017) ed integrata con nota del 10/03/2017 (PGRA/2017/3592 del 14/03/2017);

SI TRASMETTE

VISTA le note del Comune di Ravenna di cui sopra e gli allegati con queste trasmessi, resi disponibili al link <https://clod.comune.ra.it/owncloud/s/WEGaeIDhMHvSWG4>, quali:

- Relazione Tecnico Illustrativa
- Relazione Tecnica Integrazioni
- Relazione Geologica, sismica e prime considerazioni geotecniche
- Valutazione previsionale di impatto acustico
- Studio di sostenibilità ambientale VAS-VALSAT
- Tav. 1 Inquadramento urbanistico
- Tav. 2 Stato di fatto
- Tav. 3 Progetto – planimetrie generali, piante, prospetti e sezioni
- Tav. 3A Variante cartografica
- Tav. 4 Sistema del verde – Sistema viabilità
- Tav. 5 Rete fognature e bacino di laminazione
- Tav. A Sviluppo aziendale
- Tav. B1 Stato di fatto – Pianta generale piano terra - piano primo, prospetto e sezioni
- Tav. B2 Progetto - Pianta generale piano terra, prospetti e sezioni
- Tav. B3 Progetto - Pianta generale piano terra, prospetti e sezioni
- Tav. C1 Capacità produttiva attuale azienda SE.FA. Srl
- Tav. C2 Capacità produttiva progetto azienda SE.FA. Srl
- Elaborati autorizzazione paesaggistica:
 - Relazione paesaggistica
 - Tav. 1A Inquadramento geografico, cartografia vincoli e PRG
 - Tav. 1C Rendering e fotoinserimento nel contesto paesaggistico
 - Tav. 1D Proposte di interventi di mitigazione
 - Tav. 2A Rendering e fotoinserimento nel contesto paesaggistico
 - Tav. 4 Sistema del verde – Sistema viabilità
- Elaborati pratica Vigili del Fuoco:
 - Richiesta di valutazione del progetto
 - Relazione Tecnica di prevenzione incendi
 - Tav. VF02 Elaborato antincendio
 - Valutazione del progetto da parte del Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prot. n. 1230 del 30/01/2017

VISTA la documentazione integrativa presentata allegata alla nota del Comune di Ravenna del 03/04/2017, resa disponibile al link <https://clod.comune.ra.it/owncloud/s/WEGaeIDhMHvSWG4> nella cartella "00 Integrazioni 31-03-2017", quale:

- Consegna documentazione integrativa
- Relazione tecnica DGR 286-2015
- VALSAT
- Valutazione di impatto acustico
- Verifica di compatibilità acustica

- Tav. 7 Reti fognarie esistenti e di progetto

VISTA la documentazione integrativa presentata allegata alla nota del Comune di Ravenna del 01/06/2017 (PGRA 7731 del 05/06/2017), resa disponibile al link <https://clod.comune.ra.it/owncloud/s/WEGaelDhMHvSWG4> nelle cartelle:

● "01 Integrazioni 29-05-2017":

- 0_Consegna e descrizione integrazioni SEFA

- 1_Dichiaraazione SEFA esistenza 22-07-209

- 2_VALSAT_SEFA rev3

- 3_Relazione Tecnica-Illustrativa rev1

- 5_Progetto preliminare impianto elettrico

- TAVOLA 3 rev.1

- TAVOLA 3A rev.1

- TAVOLA B2 rev1

- TAVOLA B3 rev1

- TAVOLA C2 rev1

- TAVOLA D

● "Verbale e Pareri 1a Seduta":

- Parere Autorità di Bacino Po PEC 60241-2017

- parere Igiene Pubblica PEC 56402-2017

- Richiesta integrazioni HERA PEC 55301-2017

- Richiesta integrazioni Provincia

- scansione verbale I seduta conf_servizi SE_FA firmato

CONSIDERATO che la documentazione integrativa pervenuta risponde a quanto richiesto da ARPAESAC con nota PGRA/2017/3827 del 17/03/2017;

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 11/07/2017 (PGRA 9579 del 12/07/2017) e la documentazione ad essa allegata, quale:

- Parere HERA-INRETE del 19/06/2017

- Parere ARPAE-ST del 23/06/2017

- Parere AUSL del 28/06/2017

- Parere dell'Autorità di Bacino del Po del 11/04/2017

- Parere Servizio Ambiente del comune del 28/06/2017

- Parere Servizio Mobilità e viabilità del 04/07/2017

- Parere Servizio strade del 04/07/2017

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 24/07/2017 (PGRA 10211 del 26/07/2017) e la documentazione ad essa allegata, quale:

- Parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Prot. n. 5664 del 21/07/2017;

CONSIDERATO altresì il parere favorevole n. 101/2017 del 21/03/2017 espresso dalla Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) sull'autorizzazione paesaggistica relativa alla variante in oggetto;

VISTI i pareri espressi dai vari enti coinvolti nei pareri sopra richiamati o in seduta di I conferenza dei servizi tenutasi il 06/04/2017;

CONSIDERATO che la commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Ravenna in data 21/03/2017 ha esaminato il progetto in oggetto e si è espressa favorevolmente (comunicato dal Comune di Ravenna nella nota di convocazione della II seduta di conferenza di servizi – ns PGRA7731 del 05/06/2017);

PREMESSO che per l'ampliamento di attività artigianale/industriale, in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. A-14-bis L.R. 20/2000, in località Sant'Alberto, via del Lavoro, Comune di Ravenna, il proponente deve rispondere a quanto riportato nei pareri già espressi dai vari enti coinvolti nell'istruttoria, che sono già pervenuti al Comune stesso;

VISTE le esigenze di migliore gestione degli spazi interni alle aree di lavorazione esistenti, si rende necessario un ampliamento dell'area di stabilimento della ditta SE.FA. Srl dove realizzare due depositi per lo stoccaggio delle materie prime e del prodotto finito. Questo al fine di permettere lo stoccaggio delle materie prime e del prodotto finito in aree dedicate, senza comportare un aumento della capacità produttiva dello stabilimento esistente;

CONSIDERATO che la porzione Sud del lotto, facente parte della Rete ecologica individuata negli strumenti di Pianificazione Territoriale, sarà destinata a verde;

CONSIDERATO che l'ampliamento dell'attività artigianale/industriale, in variante agli strumenti urbanistici di cui all'oggetto:

- non comporterà un incremento degli Abitanti Equivalenti
 - non comporterà modifiche allo stato attuale delle emissioni in atmosfera e quindi che l'intervento previsto non comporterà un peggioramento della qualità dell'aria;
 - non comporterà consumi di risorsa idrica, se non quella necessaria per l'impianto antincendio;
 - non comporterà consumo di gas;
 - non comporterà l'incremento della produzione di rifiuti;
 - non comporterà l'incremento dell'impatto acustico;
 - non comporterà un incremento del traffico veicolare in quanto non è previsto l'aumento della produzione;
 - non sono riscontrabili elementi appartenenti al sistema del patrimonio storico culturale;
 - non comporterà l'alterazione delle caratteristiche storiche essenziali degli elementi delle bonifiche storiche di pianura;
 - i reflui prodotti saranno costituiti esclusivamente dalle acque meteoriche di dilavamento che verranno drenate, tramite vasca di laminazione che sarà realizzata nell'area verde a Sud, e convogliate, tramite l'adiacente Fosso Ravaioli nello scolo Consortile "Crociaio";
- CONSIDERATO che gli impatti sulle diverse matrici ambientali in fase di cantiere sono di carattere temporaneo e limitati nello spazio;

CONSIDERATO che in fase di cantiere:

- saranno messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di evitare sversamenti accidentali nei corpi idrici superficiali e nelle falde sotterranee;
- al fine di limitare la polverosità, i mezzi transiteranno a bassa velocità e, se necessario, verranno coperti;

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale;

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dalle scelte operate nell'ampliamento predisposto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con la variante;

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat, si ritiene di esprimere:

PARERE MOTIVATO POSITIVO

per l'ampliamento di attività artigianale/industriale, in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. A-14-bis L.R. 20/2000, in località Sant'Alberto, via del Lavoro, Comune di Ravenna, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., dall'Art. 5 della L.R. 20/2000 e dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016. La procedura avviata per la Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Ravenna in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dall'art. A14bis della L.R. 20/2000, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

Non essendo possibile (in questa fase), considerare nel parere motivato le eventuali osservazioni al progetto, si rimandano le eventuali valutazioni rispetto alle stesse ad una successiva fase da concordare con il Comune nel caso in cui tali osservazioni riguardino aspetti relativi alla VALSAT. Nel caso in cui, a seguito del deposito non pervengano osservazioni, oppure le stesse risultassero per i contenuti espressi, irrilevanti rispetto agli aspetti di sostenibilità ambientale, sarà il Comune stesso che dovrà rendere esplicito nell'atto del Consiglio comunale di chiusura del procedimento, quanto emerso.

Come ARPAE si sottolinea la necessità di una particolare attenzione agli aspetti inerenti la sicurezza antisismica, la compatibilità acustica, la compatibilità idraulica e degli scarichi fognari, la massima efficienza energetica, l'impiego ove possibile di energie rinnovabili, le reti ecologiche ed il complesso sistema delle dotazioni ecologiche.

Pur non essendo un obbligo di legge crediamo sia anche opportuno prevedere nei parcheggi dell'area produttiva per la quale è previsto un ampliamento anche l'installazione di uno o più punti di ricarica elettrica per favorire l'evoluzione verso una mobilità più sostenibile.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Ravenna (Fascicolo 07-04-02 2017/3/0), relativa all'ampliamento di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Settore

VISTO

- la Relazione geologica, sismica e prime considerazioni geotecniche;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità dell'ampliamento con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. 19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione definitiva/esecutiva:

- 1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- 2: andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione definitiva/esecutiva;
- 3: va completata una indagine geognostica preliminare delle aree e di un loro adeguato intorno, in sede di progettazione definitiva/esecutiva; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di



campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si fanno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione in funzione della progettazione delle fondazioni; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- 4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- 5: eventuali vani interrati o seminterrati andranno impermeabilizzati;
- 6: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- 7: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- 8: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo

(M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni ed indagini sul rischio di liquefazione;

- 9: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- 10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;
- 11: la progettazione definitiva/esecutiva dovrà seguire strettamente le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- 12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica delle aree e di un loro adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO INOLTRE:

CHE ai sensi dell'art.33 della L.R. 20/2000 e smi il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato è approvato secondo quanto previsto dall'art.34 della L.R. sopracitata che dispone che la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE ai sensi dell'art.32 c.7 della L.R.20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'intervento in esame si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando solo per qualche tematica alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede di progettazione definitiva/esecutiva così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**



PROPONE

1. Di esprimere parere favorevole alla variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06, parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10, alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns. PG 2017/17534 del 31.07.2017 e riportate al punto b. del "Considerato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Considerato" della presente Relazione, integrando gli elaborati della variante urbanistica attivata ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. relativa all'ampliamento dell'attività artigianale/industriale esistente nel Comune di Ravenna, località S. Alberto, via del Lavoro, 10.

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Ing. Valeria Biggio)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Territorio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1120/2017

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000 POSTO A S. ALBERTO VIA DEL LAVORO DITTA: SOCIETA' SE.FA. SRL

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 03/08/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 87 DEL 03/08/2017

OGGETTO: AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ARTIGIANALE/INDUSTRIALE, IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. 20/2000 POSTO A S. ALBERTO VIA DEL LAVORO DITTA: SOCIETA' SE.FA. SRL

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 04/08/2017

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)